



Comune di Arenzano

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO
TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 IN DATA 14.03.2013

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, sulla base di quanto stabilito dalle Legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla legge Regionale 28 maggio 1992 n. 15 e dalla legge n. 42 del 06.12.2012, disciplina gli interventi di utilizzo istituzionale del volontariato dei cittadini/gruppi di cittadini impegnati in attività di pubblico interesse connesse allo sviluppo e diffusione dei servizi nell'ambito sociale, culturale, turistico, sportivo, nonché territoriale e ambientale. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni presenti nel Registro del Volontariato della Regione Liguria resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

2. Per garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative il Comune intende attivare, in una logica di complementarità e non di sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria competenza, forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito su deliberazione della Giunta e aggiornato in conseguenza all'uscita dei bandi periodici.

3. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi, organizzazione di volontariato e cooperative sociali alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini singoli o gruppi in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo 3, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statuarie o regolamentari e integra il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 2 - Definizione e natura dell'attività di volontariato

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate "persone volontarie" coinvolgibili nelle attività di cui all'art. 3 i cittadini singoli e/o gruppi di cittadini residenti e domiciliati in Arenzano e altri soggetti non residenti né domiciliati che siano presentati da un'associazione o da un volontario, che abbiano compiuto il 18° anno di età, i quali volontariamente e gratuitamente si pongano a disposizione della comunità, secondo principi di solidarietà che con il presente regolamento s'intendono sviluppare, coltivare e riconoscere.

2. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

3. L'Amministrazione comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

Art. 3 - Definizione di attività a favore della collettività

1. Le attività di volontariato, ritenute utili alla collettività ai sensi del presente regolamento, sono individuate fra i seguenti settori d'intervento: ambientale, culturale, turistico, sportivo, educativo e sociale.

2. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare settori d'intervento specifici purché finalizzati ad esigenze di pubblico interesse.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 4 - Rapporto tra Comune e volontari singoli/gruppi

1. L'attività di volontariato è prestata a titolo gratuito. La Giunta potrà definire riconoscimenti quali attestati di partecipazione e altri riconoscimenti ritenuti idonei.

2. L'affidamento dell'attività di volontariato è revocabile in qualsiasi momento per recessione di una delle parti o per sopravvenuta inidoneità dell'interessato.

3. Le attività e gli interventi progettuali concreti in cui coinvolgere i volontari sono promossi e programmati dalla Giunta e gestiti dal Responsabile dell'Area competente. All'inizio delle attività si predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse e la relativa durata.

4. I volontari si devono attenere alle disposizioni convenute per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

5. A ciascun volontario è rilasciata una tessera di riconoscimento con foto, attestante la qualifica di "volontario del Comune di Arenzano". Nel caso di funzioni di sorveglianza potranno essere rilasciati eventuali altri segni di riconoscimento.

6. Il Comune tramite i competenti Assessori e/o Consiglieri incaricati si riserva di verificare l'andamento delle attività indicate nel presente Regolamento, si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra i volontari e l'Amministrazione affinché si possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

7. Spettano all'Amministrazione Comunale tutti gli adempimenti in materia di sicurezza attinenti l'espletamento delle prestazioni di volontariato oggetto del presente regolamento

Art. 5 – Formazione, assegnazione di strumenti e dotazioni comunali

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

2. In funzione delle attività svolte possono essere assegnati al volontario strumenti e dotazioni del Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato, indossando obbligatoriamente le eventuali attrezzature di protezione individuale.

3. L'assegnazione degli strumenti e delle dotazioni risulta da un registro, appositamente istituito, e devono essere utilizzati in conformità alle normative di sicurezza e ai criteri d'uso proprio degli stessi.

Art. 6 – Assicurazione

1. Tutti coloro che singolarmente prestano la propria opera per le attività del presente Regolamento devono essere assicurati, a cura dell'ufficio competente del Comune, con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi;

Art. 7 - Doveri del volontario

1. Ciascun volontario è tenuto a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
- rispettare gli indirizzi prestabiliti;
- tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;
- tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
- non espletare, in servizio, attività estranee a quelle per cui è conferito l'incarico;
- segnalare al Responsabile dell' Area competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni e tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8 - Modalità di attuazione del coinvolgimento del volontario

1. All'Albo pretorio, sul sito web del Comune e nei luoghi abituali è, periodicamente, pubblicato l'avviso pubblico per il coinvolgimento dei cittadini nello svolgimento delle attività indicate del presente Regolamento.

2. Le persone, che dichiarano la propria disponibilità mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile c/o gli Uffici competenti e scaricabile dal sito del Comune, vengono iscritte in un apposito elenco generale.

3. Le persone al momento della richiesta di iscrizione possono comunicare la propria disponibilità per tutte le attività, per alcune o per una sola tra quelle individuate dalla Giunta Comunale e richieste dal bando.

4. I volontari vengono ammessi alle attività prescelte mediante determinazione del Responsabile di Area competente tenuto conto:

- a) dell'ordine di iscrizione nell'elenco generale;
- b) della disponibilità specifica per l'attività dichiarata nella domanda al momento dell'iscrizione;
- c) della disponibilità per il caso concreto da accertare anche mediante assenso verbale o telefonico;
- d) delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività.

TITOLO III – CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 9 – Convenzioni

1. Il Comune di Arenzano può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 15 in data 28 maggio 1992, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 846 in data 15 luglio 2011.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione e verrà inserito nella Raccolta dei Regolamenti Comunali.